

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV
n. 49-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BODO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

MARCO PEZZONI

**per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)**

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 4 novembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - L'8 ottobre 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pezzoni, per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa).

In data 4 novembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 10 novembre 1992 e deferita alla Giunta il 16 novembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 19 novembre 1992.

Il senatore Marco Pezzoni è sottoposto ad un procedimento per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa, in quanto, in concorso con il direttore del quotidiano «La Provincia», avrebbe offeso la reputazione del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale n. 51 - Cremona rappresentata dal Presidente Giacomo Carnesella, con la pubblicazione di un articolo, apparso sul citato giornale del 14 marzo 1991, in cui si legge: «... di rompere con i vecchi modelli del passato, con i modelli dello scambio politico, del clientelismo, modelli che... si evidenziano in maniera molto forte soprattutto nell'Unità sanitaria locale cremonese e che si esplicano attraverso

concorsi non trasparenti e facili promozioni».

Anche in questo caso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha ribadito la volontà di rispettare l'indirizzo espresso in questa legislatura dall'Assemblea del Senato (v. le sedute del 30 luglio 1992 e del 14 gennaio 1993), nel senso di concedere l'autorizzazione a procedere nei casi di richieste concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa, considerando preminente l'esigenza di garantire i mezzi di tutela dell'onorabilità personale (v. anche la seduta del Senato del 21 ottobre 1992 per quanto concerne il reato di ingiuria).

Inoltre - pur non rappresentando certo un elemento di influenza decisivo - si fa notare che lo stesso senatore Pezzoni, in una lettera, ha sollecitato (nell'ambito delle sue facoltà) la concessione dell'autorizzazione a procedere nei suoi confronti, nell'intento, in particolare, di ottenere una pronuncia giurisprudenziale che riconosca il diritto di denunciare in piena libertà e responsabilità, in sede politica, vicende legate alla cosiddetta questione morale.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

BODO, *relatore*